



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PARMA

## SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. CORRADO VINCENTI  
VICOLO ZEFIRINO CAMPANINI 1  
43100 PARMA  
PR

---

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 5884/2015 - RITO ORDINARIO  
*Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie*

Giudice: RIZZI ROSSANA

Depositata Sentenza Numero: 513/2016 in data: 10/03/2016

Repertorio N. 350/2016

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale A.T. CONSULTING S.r.l.


Difeso da:

Convenuto Principale PARMA GESTIONE ENTRATE SPA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

*Allegata copia della sentenza*



Parma 10/03/2016

IL CANCELLIERE  
Rita Cristofori  
  
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL GIUDICE DI PACE DI PARMA**

\$\$\$\$\$

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile ex art. 615 cpc

promossa

da A.T. CONSULTING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ~~CATAVO RICORDO VINCENZO~~, entrambi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio e la persona di questo ultimo in Parma, giusta delega in atti

-attore opponente-  
contro

PARMA GESTIONE ENTRATE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dagli Avv.ti MAURIZIO PALLADINI, ENRICO PROST e SIMONA COMELLI, tutti del Foro di Parma, presso i quali elettivamente domicilia, nel loro Studio, giusta delega in atti

-convenuto opposito-

Causa spedita a sentenza in data 25.02.2016 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Rassegnate dalle parti costituite al processo verbale del 25/02/2016, da intendersi qui compiutamente riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuta la competenza dello Scrivente alla luce della recente Ordinanza della Cassazione Civile SS.UU., del 22 Luglio 2015, N. 15354, alla quale lo Scrivente si riporta integralmente, facendola propria, il fermo amministrativo ( o il preavviso di fermo) non costituendo vera e propria misura esecutiva, ma solo atto con finalità cautelare del credito, che non avvia il procedimento di espropriazione, servendo solo a garantire la riscossione, rientra nella competenza del Giudice Ordinario e non del Giudice dell'esecuzione.

Sulla carenza di legittimazione attiva di PARMA GESTIONE ENTRATE SPA.

Secondo parte attrice, PARMA GESTIONE ENTRATE SPA (di seguito P.G.E.), difetterebbe del potere di riscossione dei crediti vantati dal Comune di Parma, in quanto non risulterebbe iscritta nell'Albo previsto

dall'art. 53, comma uno, D.Lgs. 446/1997 e istituito con il D.M. n. 289/2000.

L'eccezione è fondata.

Sul punto, lo Scrivente intende condividere la copiosa giurisprudenza formatasi, presso codesto Ufficio, riportandosi, in particolare, alle già numerose sentenze pubblicate dai Giudici di Pace, e che qui si intendono integralmente trascritte (Sent. N. 781/2015; N. 1234/2015; N. 933/15; N. 908/2015; N. 780/2015; N. 768/2015; N. 769/2015; N. 770/2015; N. 771/2015, N. 1297/2015, N. 1298/2015, N. 1299/2015).

Emerge dagli atti di causa che P.G.E. è una società mista, cui partecipa oltre al Comune nella misura del 60% del capitale sociale, un socio privato, I.C.A. SRL, per il rimanente 40% del capitale; per stessa ammissione di parte convenuta opposta, la stessa non è iscritta nell'albo dei riscossori, mentre è iscritto al detto Albo il solo socio privato I.C.A. SRL. La società convenuta risulta costituita in data 31/01/2006.

Dall'01/01/2008, con l'entrata in vigore della L. 24/12/2007, n. 244 (c.d Legge Finanziaria 2008), che all'art. 1, comma 224, modificava l'art. 52 del D.Lgs. N. 446/97, la riscossione di tutte le entrate può essere affidata agli Enti locali solo:

- Ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53, comma uno;
- Agli operatori degli stati membri stabiliti in un paese dell'Unione Europea che ivi esercitino la menzionata attività;
- Alle società a capitale interamente pubblico;
- Alle società di cui all'art. 113, comma 5, lett.b) D.Lgs. 267/2000, iscritte nell'Albo più volte richiamato.

P.G.E. non essendo attualmente, per espressa attestazione, iscritta nell'Albo e non essendo un operatore comunitario né una società a capitale interamente pubblico, non risulta possedere il requisito necessario, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per poter esercitare l'attività di riscossione delle entrate locali. La nuova normativa ha quindi abolito dal 1° gennaio 2008 la, precedentemente legittima, figura della società mista non iscritta all'Albo, quale è P.G.E. Alla luce della modifica normativa, sopravvenuta rispetto alla nascita e all'affidamento della riscossione delle entrate a P.G.E., occorre stabilire la permanenza o meno, in capo alla società, predetta che *medio tempoe*, non si è iscritta all'Albo, della legittimità ad operare. Sovviene al riguardo la gerarchia delle fonti e il principio della successione delle leggi nel tempo. Nel sistema delle fonti del diritto il Regolamento esecutivo ha carattere di fonte normativa secondaria. Conseguentemente il D.M. n. 289/2000 è norma secondaria rispetto alla norma primaria di cui agli artt. 52 e 53 D.Lgs. n. 446/1997, articoli modificati dal 1° gennaio 2008 per effetto della c.d. Legge Finanziaria 2008. La società mista, non iscritta, era legittimata alla riscossione dal citato D.M. n. 289/2000 attuativo. Ciò premesso, la modifica operata nell'art. 53 del D.Lgs n. 446/1997, dalla cosiddetta Legge Finanziaria 2008, laddove oggi esclude (non prevedendole espressamente tra i quattro tipi di soggetti legittimati a riscuotere le entrate degli Enti Locali) le società miste non iscritte nell'Albo, non consente più, a far data dall'01/01/2008, che le società miste di riscossione delle entrate locali non siano iscritte all'albo. La fattispecie contemplata dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 289/2000 (società miste non iscritte) esce dall'Ordinamento per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice

Civile. La nuova norma non attribuisce efficacia ultrattiva alle disposizioni attuative della normativa modificata, pertanto, non fa testualmente salva la legittimità delle società miste non iscritte e affidatarie del servizio secondo la precedente normativa. Ritiene il Giudicante, che le società miste non iscritte all'Albo dei riscossori avrebbero dovuto provvedere alla iscrizione nell'Albo per poter continuare ad operare, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti. P.G.E., fintanto che non ottempера alla iscrizione all'Albo, è priva di titolo per esercitare l'attività di riscossione e le ingiunzioni emesse sono viziata e vanno annullate. Circa l'assenza di una disciplina transitoria eccepita dalla stessa società convenuta, la circostanza ritiene il giudicante, non abbia rilievo, dal momento che una volta statuito che per poter operare la società mista debba essere iscritta all'Albo, senza aver distinto tra società preesistenti e già operative e società di nuova costituzione, spettava a P.G.E. adeguarsi alla nuova disciplina normativa per poter continuare l'attività. Per le sopra esposte motivazioni il preavviso di fermo deve essere annullato. L'accoglimento della eccezione di cui sopra, avendo valore assorbente, preclude l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.

La domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la totale soccombenza e la malafede e/o la colpa grave della parte di cui si chiede la condanna, nonché la prova della concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza della condotta processuale tenuta dalla parte medesima. Nel caso di specie non solo non è soccombente la controparte, né è ravvisabile dolo o colpa grave, nella condotta della parte, ma difatta del tutto la prova del danno, non potendosi certo considerare il danno *in re ipsa*. Conseguentemente le domande vanno rigettate

La novità e la complessità delle questioni trattate, la mancanza di una giurisprudenza consolidata in materia, consentono la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

- Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, disattessa e/o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il provvedimento opposto del fermo amministrativo di beni mobili registrati emesso da PARMA GESTIONE ENTRATE SPA;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
- spese di giudizio integralmente compensate fra le parti.

Parma, 09.03.2016.

Il Giudice di Pace  
(Dott.ssa Rossana Rizzi)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI PARMA  
REPRESENTATO DA

10 MAR 2016

IL CANCELLIERE  
Riccardo Cicali  
10 MAR 2016